



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

### Seconda sezione Civile, Procedure Concorsuali ed Esecuzioni Forzate

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| dr. Vincenzo Domenico Scibetta | Presidente        |
| dr. Luca Fuzio                 | Giudice           |
| d.ssa Maria Magri              | Giudice Estensore |

\*\*\*\*\*

Nel procedimento di concordato semplificato N. 3/2024 promosso da **ODL S.R.L.** (C.F. / P.Iva 03576720167) ha pronunciato il seguente

### DECRETO

PREMESSO che:

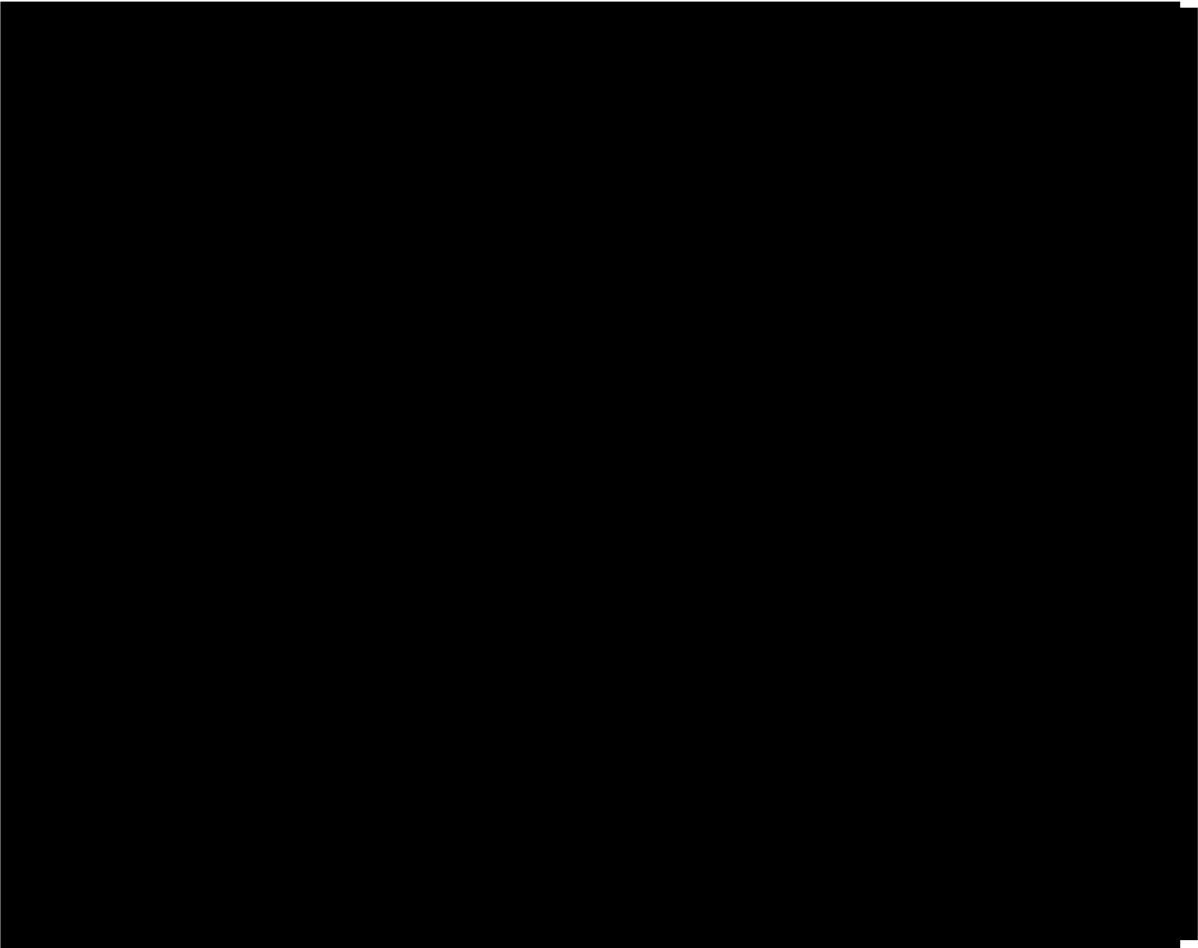
- con decreto del 06/11/2024 il Tribunale ha valutato la ritualità della domanda di accesso alla procedura di concordato semplificato ed ha nominato l'ausiliario ex art. 25 *sexies*, 3° comma, CCII ed art. 68 c.p.c. nella persona del dr. Giovanni Pietro Rota;
- con successivo decreto del 17/12/2024 il Tribunale ha fissato udienza di omologazione del concordato semplificato per il 17/02/2025, da tenersi mediante trattazione scritta ex art. 127 *ter* c.p.c.;
- la domanda di concordato semplificato è stata presentata in esito alla conclusione infruttuosa della procedura di composizione negoziata della crisi iniziata ai sensi dell'art. 12 e seg. CCII, a seguito della presentazione della relazione finale dell'esperto, dr. [REDACTED], nella quale si rappresentava che le trattative si erano svolte secondo correttezza e buona fede, che non avevano avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettera b) CCII non erano praticabili;
- nei termini previsti sono state depositate sia la relazione finale dell'esperto ex art. 25 *sexies*, 3° comma, CCII, sia il parere dell'ausiliario ex art. 25 *sexies*, 4° comma, CCII;



CONSIDERATO che nel termine stabilito l'ausiliario dr. Giovanni Pietro Rota ha depositato in data 01/12/2024 il proprio motivato parere in ordine al rispetto delle cause legittime di prelazione ed alla fattibilità del piano, nonché in ordine al mancato pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, e che la società debitrice ha depositato la prova della comunicazione della documentazione prevista ai creditori, per consentire loro la presentazione di eventuale opposizione all'omologazione;

VERIFICATO che la società debitrice ha comunicato la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, CCII, il tutto come verificato dal Tribunale, con conseguente perfezionamento del contraddittorio;

RILEVATO che nel termine perentorio dei dieci giorni antecedenti l'udienza di omologazione del 17/02/2025 nessun creditore ha presentato opposizione;



[REDACTED]

In definitiva il Tribunale ritiene che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato;

La società proponente, contestualmente alla domanda di omologa, ha depositato domanda di autorizzazione per il trasferimento dell'azienda ex art. 25 *septies*, comma 3, CCII, alla società [REDACTED] che ha inviato proposta condizionata irrevocabile di affitto e di acquisto del ramo di azienda per l'importo di € 500.000,00 per sé o per società facente parte dello stesso Gruppo societario (doc. n. [REDACTED]), condizionata all'omologazione del concordato semplificato.

A riguardo il Tribunale ritiene che la ricerca di eventuali soluzioni migliori sul mercato, che deve precedere l'autorizzazione all'accettazione della domanda di trasferimento di azienda, debba essere effettuata dal Liquidatore Giudiziale nell'ambito esecutivo del concordato, come previsto dall'art. 25 *septies*, comma 2, CCII, stante la contestualità di tale ultima richiesta e la domanda omologa del concordato semplificato, che viene accolta in data odierna.

L'art. 25 *septies*, comma 2, CCII consente che Liquidatore Giudiziale esegua l'offerta di trasferimento dell'azienda, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato: a tal fine l'art. 91, comma 1, CCII prevede che all'offerta debba essere data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti e che, solo qualora dovessero pervenire manifestazioni d'interesse, debba essere disposta l'apertura della procedura competitiva.

Inoltre sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 118 (richiamato dall'art. 25 *sexies*, ultimo comma, CCII), 114 e 115 (richiamati dall'art. 25 *septies*, primo comma, CCII) CCII.

Si rende, quindi, necessaria la nomina del Giudice Delegato, del Liquidatore Giudiziale e del Comitato dei Creditori, per provvedere alla cessione dei beni della società, nonché per acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna.

A tale proposito, nulla osta che le funzioni di Liquidatore Giudiziale, stante la clausola di compatibilità di cui all'art. 25 *septies*, primo comma, CCII in relazione all'art. 114 CCII, siano affidate al dr. Giovanni Pietro Rota, già nominato ausiliario.

In particolare, il Liquidatore Giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna;
- 3) a consolidare lo stato passivo delle società;
- 4) alla verifica dell'assenza di soluzioni migliori sul mercato rispetto alla proposta di trasferimento dell'azienda ex art. 25 *septies*, comma 2, CCII, alla società [REDACTED], dando esecuzione alla stessa per il caso di assenza di soluzioni migliori;
- 5) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui all'art. 114, comma quarto, CCII (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490, 1° comma, c.p.c. almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte) compiendo o con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste;
- 6) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del Comitato dei Creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- 7) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di € 30.000,00 provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori e comunicato al Giudice Delegato.

Ai sensi dell'art. 114, 5° comma, CCII il Liquidatore Giudiziale provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, ai componenti del Comitato dei Creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del Comitato dei Creditori, al Pubblico Ministero e ai creditori, nonché a depositarlo nella cancellaria del Tribunale.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il Liquidatore Giudiziale, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 114, 6° comma, CCII.

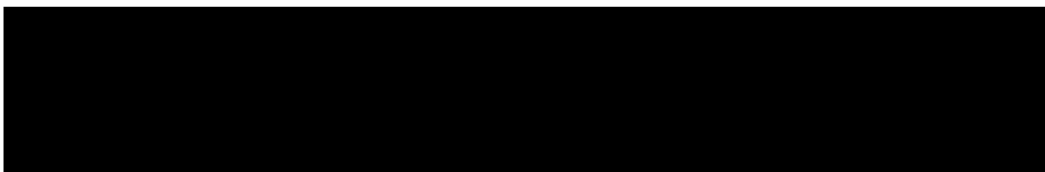
Va quindi disposta, in ossequio all'art. 114, 1° comma, CCII la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri, come indicato in dispositivo.

\*\*\*\*\*

### **P.Q.M.**

Il Collegio del Tribunale,  
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:  
visto l'art. 25 *sexies* CCII

1. **omologa** il concordato semplificato proposto dalla società ODL S.r.l.;
2. nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;
3. nomina Liquidatore Giudiziale il dr. Giovanni Pietro Rota, già nominato ausiliario;
4. nomina componenti del Comitato dei Creditori i seguenti creditori:



- delegando per la eventuale successiva sostituzione degli stessi il Giudice Delegato;
5. dispone che il Liquidatore Giudiziale si attenga alle disposizioni di cui in motivazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli art. 114 e 115 CCII;
  6. dispone a cura del Liquidatore Giudiziale la ricerca di offerte concorrenti e comparabili a quella presentata dalla società [redacted] (doc. n. [redacted]).

Le offerte potranno prevedere condizioni differenti da quelle anzidette, purché contemplino – illustrandole e quantificandole nello specifico – utilità economicamente apprezzabili, tali da renderle immediatamente comparabili con l'offerta presentata da [redacted]

L'ausiliario dovrà pubblicare l'offerta di [redacted] ed un estratto del presente decreto, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, ove le offerte concorrenti dovranno pervenire, sui seguenti siti: [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it), [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net), [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), [www.fallcoaste.it](http://www.fallcoaste.it);

è altresì disposta la pubblicazione sul quotidiano L'Eco di Bergamo e Il Sole 24 ore;  
a cura Liquidatore Giudiziale il medesimo avviso dovrà essere trasmesso a Confindustria Bergamo e Confindustria Lombardia, con invito a diffonderlo tra gli associati del settore anche delle altre regioni limitrofe.

Il Liquidatore Giudiziale fornirà la documentazione necessaria per orientare i potenziali interessati all'acquisto.

La pubblicazione dell'offerta di [REDACTED] e dell'estratto del presente decreto dovrà essere pubblicata a cura del Liquidatore Giudiziale entro quindici dalla comunicazione del presente provvedimento.

Il termine entro il quale le offerte concorrenti dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Liquidatore Giudiziale è il 31 marzo 2025.

Il Liquidatore Giudiziale dovrà comunicare tempestivamente al Tribunale l'esito della ricerca di eventuali offerte concorrenti.

Si comunichi al registro delle Imprese per l'iscrizione, nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto dr. [REDACTED] all'Ausiliario dr. Giovanni Pietro Rota, anche nella sua veste di nominato liquidatore giudiziale.

Così deciso in Bergamo, il 19 febbraio 2025

Il Presidente  
dr. Vincenzo Domenico Scibetta